

**ASUR MARCHE
DIREZIONE GENERALE ASUR**

**AREA NEGOZIALE
DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2022, PARTE ECONOMICA**

**DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI CHE RICOPRE POSTI
DEL SEZIONALE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ASUR.**

[Handwritten signatures and stamps]
FPL MARCHE
FPL MARCHE
FPL MARCHE

Ancona, li 17.10.2022

Il giorno 27 settembre 2022 la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 8 CCNL 17.12.2020 dirigenza area delle Funzioni Locali, avevano provveduto alla sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2022, parte economica, per il personale della detta area dirigenziale che ricopre posti del sezionale della Direzione Generale della dotazione organica dell'ASUR.

Il Collegio Sindacale dell'ASUR ha proceduto, con verbale n. 20 del 13 ottobre 2022, alla certificazione, con esito positivo, ai sensi dell'art. 40 bis del Dlgs n.165/2001), dell'Ipotesi di CCI indicata nel periodo precedente.

In considerazione dell'avvenuta certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale, i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione trattante di parte sindacale procedono in data 17.10.2022 alla sottoscrizione, in via definitiva, dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta in data 27.9.2022.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

	<u>NOME E COGNOME</u>	<u>FIRMA</u>
Direttore Generale ASUR	<u>NADIA STORTI</u>	<u>[Firma]</u>
Direttore Amministrativo e Direttore FF Area dip. Politiche Personale	<u>Pierluigi Giacucci</u>	<u>[Firma]</u>

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

	<u>NOME E COGNOME</u>	<u>FIRMA</u>
UIL FPL	<u>FABIO BEMHI</u>	<u>[Firma]</u>
FP CGIL	<u>F. CIGIL</u>	<u>[Firma]</u>
CISL FP	<u>LUCA TALEN</u>	<u>[Firma]</u>
FEDIR SANITA'		

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale. 13/2003 così come da ultimo modificata con L.R. n. 8/2017;
- Dlgs 165/2001 e smi;
- Dlgs n. 150/2009 e smi;
- CCNL area dirigenza delle funzioni locali 17.12.2020
- DL 112 del 25.6.2008 conv. in legge n. 133 del 6.8.2008;
- Dlgs. n. 75/2017;
- Vigenti CC.NN.QQ.
- DGRM n. 768 del 28.5.2012;
- Determina ASURDG n.467/2022: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'ASUR;
- Determina ASURDG n. 552/2022: Determinazione fondi contrattuali area dirigenza funzioni locali anno 2022;
- Determina ASURDG n. 736/2020 - Regolamento processi misurazione e valutazione performance.

Art. 1 – Campo di applicazione e decorrenza

Il presente CCI ha durata per l'anno 2022 e si applica a tutto il personale area dirigenza delle Funzioni Locali con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, che ricopre che ricopre posti del sezionale della Direzione Generale della dotazione organica dell'ASUR.

Restano ferme per l'anno 2022 le disposizioni di cui alle sezioni B e C del CCI 2021-2023, parte normativa, del personale area dirigenza delle Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 24.1.2022.

Art. 2 – Applicazione disposizione di cui all'art. 91, comma 1, CCNL 17.12.2020 area delle Funzioni Locali

Il comma 10 dell'art. 91 del CCNL 17.12.2020 dirigenza area delle Funzioni Locali stabilisce che al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89 (Nuova disciplina della retribuzione di posizione) del medesimo CCNL, anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti

- una quota delle risorse pari al 70 % è destinata al finanziamento degli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di Budget;
- una quota delle risorse pari al 30% è destinata a remunerare i risultati della performance individuale.

Resta comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza.

Art. 4 - Risorse fondo retribuzione di posizione (art.90 CCNL 17.12.2020) e finalizzazione

Le risorse del fondo per la retribuzione di posizione della dirigenza area delle funzioni locali della Direzione Generale ASUR sono state quantificate con determina ASURDG n. 552 del 31.8.2022, in via provvisoria, per l'anno 2022 in misura pari ad € 410.501,48

Ai fini del presente CCI l'effettiva consistenza delle risorse del suddetto fondo, per la variabilità delle sue componenti, potrà essere determinata solamente a consuntivo.

In considerazione in quanto stabilito dal precedente art. 2 ed ai sensi del comma 3 lett. e dell'art.90 del CCNL 17.12.2020, le risorse del fondo anno 2022 per la retribuzione di posizione (art.90 CCNL 17.12.2020) sono così rideterminate:

RISORSE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2022 (previsione)	
Risorse quantificate per l'anno 2022 in via provvisoria con determina ASURDG n.552/2022	€ 410.501,48
Art. 91, comma 10, CCNL 17.12.2020- Stabile incremento del fondo retribuzione di posizione, a decorrere dal 1.1.2022, mediante riduzione delle risorse - pari al 30% - del fondo di risultato e altri trattamenti accessori	€ 29.387,23
Totale risorse anno 2022	€ 439.888,71

L'ammontare delle risorse del fondo di competenza 2022 riservate alla Direzione Generale ASUR viene interamente utilizzato per le finalità proprie del fondo medesimo, come di seguito sintetizzato:

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2022 (previsione)	IMPIEGHI RISORSE
Totale risorse anno 2022	€ 439.888,71
Finalizzazione:	
- retribuzione di posizione	€ 347.926,71
- indennità per incarico di struttura complessa	€ 91.962,00
- altri istituti fondo di posizione	//

Gli importi sopra esposti tengono conto dell'operatività dell'assetto organizzativo-funzionale della dirigenza area delle funzioni locali in coerenza con il modello organizzativo previsto a livello aziendale e con la regolamentazione in materia di conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali.

Art.5 - Norme finali

Il presente CCI è rispettoso dei principi generali in materia di attribuzione selettiva di incentivi e di divieto di distribuzione indifferenziata degli stessi in assenza delle verifiche ed attestazioni previste dai sistemi di valutazione (art.18, c.2, Dlgs n. 150/2009) e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'ASUR approvato con Determina ASURDG n.467/2022.

E' fatta riserva di modificare il presente CCI, anche in parte, in ragione di eventuali nuove previsioni contrattuali e/o di legge o qualora le parti ne ravvisassero la necessità. Per tutto quanto non previsto dal presente CCI si rinvia espressamente alla vigente normativa contrattuale e di legge.

organizzativi, le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse del fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 91 del CCNL 17.12.202, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse del fondo retribuzione di posizione di cui all'art. 90 CCNL 17.12.2020.

Le parti convengono al riguardo sulla necessità di procedere a dare attuazione alla detta disposizione contrattuale in particolare al fine di completare e dare piena attuazione, presso la Direzione Generale, ai processi di riorganizzazione in attuazione della determina DGASUR n.97/2019 di completamento dell'assetto funzionale ed organizzativo dell'Area Amministrativa, Tecnica e Logistica definito con determina ASURDG n. 238/2017.

Per le necessità indicate al punto precedente le parti stabiliscono pertanto di procedere alla stabile riduzione, a decorrere dal 1.1.2022, delle complessive risorse del fondo di retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori di cui all'art. 91 del CCNL 17.12.202 in misura pari al 30% delle stesse, incrementando conseguentemente le risorse del fondo di posizione (art. 90 CCNL 17.12.2020) di un importo corrispondente.

Art.3 - Risorse fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (art.91 CCNL 17.12.2020) e finalizzazione

Le risorse del fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori della dirigenza area delle funzioni locali della Direzione Generale ASUR risultano quantificate, in via provvisoria, per l'anno 2022 con Determina ASURDG n. 552 del 31.8.2022 in complessivi € 97.957,43; l'effettiva consistenza delle risorse del fondo, per la variabilità dei suoi componenti, potrà essere determinata in via definitiva a consuntivo.

In considerazione in quanto stabilito dal precedente art. 2 le risorse del fondo anno 2022 per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori di cui all' art. 91 del CCNL 17.12.202 sono così rideterminate:

RISORSE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2022 (previsione)	
Risorse quantificate per l'anno 2022 in via provvisoria con determina ASURDG n.552/2022	€ 97.957,43
Art. 91, comma 10, CCNL 17.12.2020 - Stabile riduzione pari al 30% delle risorse del fondo di risultato e altri trattamenti accessori a decorrere dal 1.1.2022	€ 29.387,23
Totale risorse anno 2022	€ 68.570,20

L'ammontare delle risorse del fondo di competenza 2022 riservate alla Direzione Generale ASUR viene interamente utilizzato per le finalità proprie del fondo medesimo, nel rispetto del principio di corrispettività di cui all'art. 7, comma 5, del Dlgs 165/2001, come di seguito sintetizzato:

RISORSE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2022 (previsione)	IMPIEGHI RISORSE
Totale risorse anno 2022	€ 68.570,20
Finalizzazione:	
- risorse destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi di budget annuali di ogni singola Unità Operativa (67 %)	€ 45.942,03
- risorse destinate a remunerare i risultati della performance individuale (30%)	€ 20.571,06
- di cui risorse destinate al finanziamento di progettualità strategiche (3%)	€ 2.057,11

Le progettualità strategiche da realizzare nell'anno 2022, come sopra finanziate, sono indicate nel prospetto allegato al presente CCI nel quale viene evidenziata la percentuale delle risorse assegnata a ciascuna singola progettualità.

A norma dell'art. 91, c. 9, CCNL 17.12.2020 alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 del medesimo articolo sono altresì sommate eventuali risorse residue del medesimo fondo retribuzione di risultato nonché del fondo retribuzione di posizione (art.90 CCNL 17.12.2020), stanziati a bilancio e certificate dal Collegio Sindacale, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente nell'anno di riferimento, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato; dette risorse residue vanno ad incrementare le risorse destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa e dei premi correlati alla performance individuale e sono ripartite come segue:

3

   